



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di
lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif.: I.1.a.e/2023/22

Regioni e Province autonome
Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

IIZZSS

E, p.c.

CRN per la malattia di Aujeszky
c/o IZS Lombardia ed Emilia Romagna
c.a. Dr.ssa Ana Moreno Martin
protocollogenerale@cert.izsler.it

FNOVI – ANMVI – SIVEMP
Associazioni di categoria settore suinicolo

Oggetto: Malattia di Aujeszky (MA). Condizioni per le movimentazioni di suini verso regioni poste in allegato IV, Parte II del Reg. 2021/620 con divieto di vaccinazione.

In riferimento all' argomento in oggetto si rappresenta quanto segue.

Le regioni poste in allegato IV, parte II del Reg. 2021/620 con divieto di vaccinazione hanno inviato alle altre regioni, nel corso del 2022, un protocollo che definisce le condizioni da verificare per le movimentazioni di suini dirette verso questi territori.

Tali condizioni sono finalizzate a prevenire la comparsa di sieropositività nelle regioni che si accingono a richiedere il riconoscimento comunitario di territorio indenne da Malattia di Aujeszky (MA), in linea con le condizioni previste dal Reg. 2020/689, e a garantire allo stesso tempo la prosecuzione di flussi commerciali di suini tra territori che sono in fasi differenti del processo di eradicazione della malattia.

In merito a dette condizioni vengono di seguito ripresi ed ulteriormente dettagliati alcuni punti::

- a) L'operatore dello stabilimento di origine deve fare richiesta di sospensione della vaccinazione per MA alla regione competente, per il tramite del Servizio veterinario della ASL competente sullo stabilimento. La Regione o Provincia autonoma a sua volta informa il Ministero della salute ed il Centro di referenza nazionale per MA.
- b) Lo stabilimento di origine deve essere indenne da MA secondo quanto previsto dai Piani regionali di controllo finalizzati all'eradicazione della malattia, e la qualifica aggiornata in BDN da non più di 12 mesi. Il Servizio veterinario competente sullo stabilimento deve inoltre verificare, anche con il supporto dell'OEVR, i seguenti aspetti:
 - la corrispondenza delle informazioni presenti in BDN con quanto rilevato nella realtà aziendale di cui trattasi;
 - il livello di rischio dello stabilimento richiedente (es. tipologia stabilimento e modalità di allevamento, precedenti positività per MA negli ultimi 12 mesi, correlazioni epidemiologiche con stabilimenti positivi per MA negli ultimi 6 mesi etc)
 - il rispetto delle frequenze di controllo sierologico previste dal piano di eradicazione regionale della MA;
 - il rispetto dei requisiti di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022, le cui informazioni devono essere registrate nel sistema Classyfarm.it.

- c) I suini da movimentare sono sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky o contro la glicoproteina gB, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza. Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E. Il numero di suini sottoposti a prova deve consentire di rilevare una sieroprevalenza della partita del 10 % con il 95 % di confidenza.
- d) L'operatore garantisce che la partita di suini oggetto di movimentazione venga mantenuta fisicamente e gestionalmente separata in caso di introduzione nell'allevamento, nei giorni successivi al campionamento, di suini provenienti da territori non indenni da MA.

I controlli sierologici di cui alla lettera c) non sono previsti per le movimentazioni di cui all'oggetto qualora siano trascorsi 12 mesi dall'interruzione della vaccinazione nello stabilimento d'origine e lo stesso rispetti tutti i requisiti per il riconoscimento di indennità previsti dal Reg. 2020/689 (Allegato IV, parte V, Capitolo 1, Sezione 1).

Riguardo invece all'introduzione del divieto di vaccinazione su tutto il territorio regionale, tenuto conto delle condizioni previste dal Reg. 2020/689 per il riconoscimento di territorio indenne da MA¹, si fa presente a codeste regioni che deve essere presa in considerazione solo nella fase finale del processo di eradicazione, al fine di evitare una ripresa della circolazione virale nel territorio di competenza, e che può essere adottata solo a seguito del parere favorevole del Centro di riferimento nazionale per la malattia di Aujeszky emesso sulla base dell'analisi dei dati epidemiologici registrati sul territorio.

Nel richiedere la massima diffusione della presente nota ai Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti .

*IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 3
f.to Dott. Luigi Ruocco**

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993
Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755
Referente del procedimento: Dott. Francesco Plasmati – f.plasmati@sanita.it tel. 06.59946972

¹ REG. 2020/689: ALLEGATO IV, PARTE V, CAPITOLO 2, SEZIONE 1

Lo status di indenne da infezione da ADV per quanto riguarda i suini detenuti può essere concesso a uno Stato membro o a una zona solo se:

- a) nei 12 mesi precedenti è stata vietata la vaccinazione dei suini detenuti contro la malattia di Aujeszky;
- b) è stata attuata la sorveglianza per dimostrare che, almeno nei 24 mesi precedenti, in nessuno degli stabilimenti situati nello Stato membro o nella zona in questione sono stati constatati elementi clinici, virologici o sierologici comprovanti l'infezione da ADV; e
- c) qualora l'infezione da ADV sia notoriamente presente nei suini selvatici, sono state attuate misure per prevenire l'eventuale trasmissione dell'ADV dai suini selvatici ai suini detenuti.